STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

# LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO PER IL PAGAMENTO DELL'IVA: COSA SAPERE PER EVITARE RISCHI

*Pubblicato il25 Novembre 2024 di Sabatino Pizzano*

La normativa fiscale italiana, nel suo impegno a contrastare le frodi IVA, ha introdotto specifiche disposizioni che coinvolgono non solo il cedente, ma anche il cessionario nelle operazioni di compravendita di determinati beni. Attraverso l'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, si stabilisce che il cessionario può essere chiamato a rispondere solidalmente per il pagamento dell'IVA nel caso in cui il cedente non assolva questo obbligo. Tale responsabilità, seppur circoscritta a determinate categorie di beni, è un aspetto cruciale che richiede attenzione, soprattutto per chi opera in settori particolarmente sensibili. Questo articolo si propone di approfondire il tema, spiegando in modo semplice ma dettagliato le implicazioni normative e pratiche di questa disposizione.

## Il quadro normativo: l'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972

L'articolo 60-bis del D.P.R. n. 633/1972 rappresenta uno strumento normativo chiave per contrastare le frodi IVA, con particolare attenzione alle transazioni che avvengono a un prezzo inferiore al valore normale. In tali casi, se il cedente non versa l'IVA dovuta, il cessionario che partecipa all'operazione può essere considerato responsabile solidale per il pagamento dell'imposta. È importante sottolineare che questa responsabilità solidale non si estende alle sanzioni eventualmente applicabili al cedente, ma riguarda esclusivamente l'ammontare dell'IVA non versata.

La norma, però, non si applica in modo indiscriminato a tutte le transazioni, ma è limitata a specifiche categorie di beni individuate dal Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2005 e successivamente integrate dal Decreto Ministeriale del 31 ottobre 2012. Tra i beni coinvolti rientrano autoveicoli, dispositivi di telefonia, personal computer e loro accessori, animali vivi delle specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche, nonché pneumatici nuovi, rigenerati o usati.

## Ambito di applicazione e limiti della responsabilità solidale

La responsabilità solidale del cessionario scatta solo in presenza di determinati presupposti. In primo luogo, è necessario che il cedente non abbia versato l'IVA relativa alla transazione. Inoltre, l'operazione deve essere stata realizzata a un prezzo inferiore al valore normale del bene. Il valore normale, come definito dall'art. 14 del D.P.R. n. 633/1972, rappresenta il prezzo che il bene avrebbe ragionevolmente raggiunto in una transazione tra soggetti indipendenti.

Tuttavia, il cessionario può essere esonerato da tale responsabilità se riesce a dimostrare documentalmente che il prezzo inferiore è stato determinato da motivazioni oggettive, come eventi particolari o disposizioni legislative specifiche, e che tale riduzione non è in alcun modo collegata al mancato versamento dell'imposta da parte del cedente. Questo principio, confermato anche dalla circolare n. 41/E del 2005, implica che il cessionario debba poter fornire una giustificazione solida e oggettiva per il prezzo praticato.

Al contrario, sono esclusi dalla responsabilità solidale quei soggetti che, non essendo soggetti IVA, non avrebbero comunque potuto verificare la regolarità del pagamento dell'imposta. In tali situazioni, l'Amministrazione finanziaria non può esercitare alcuna azione di recupero nei confronti del cessionario.

## Le implicazioni pratiche per il cessionario

Per evitare di incorrere nella responsabilità solidale, il cessionario deve adottare una serie di accortezze. È fondamentale effettuare controlli preliminari accurati sul cedente, verificando la sua affidabilità fiscale. Inoltre, è consigliabile raccogliere e conservare tutta la documentazione utile a giustificare eventuali prezzi inferiori al valore normale, come contratti, fatture, dichiarazioni o altri documenti che attestino la presenza di condizioni particolari.

Un esempio pratico può aiutare a chiarire la situazione. Supponiamo che un'azienda acquisti un lotto di personal computer da un

fornitore a un prezzo particolarmente vantaggioso. Se il prezzo risulta significativamente inferiore al valore normale di mercato e il fornitore non versa l'IVA dovuta, l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere all'acquirente di pagare l'imposta. Tuttavia, se l'acquirente riesce a dimostrare, ad esempio, che il prezzo ridotto è dovuto a una svendita per cessazione attività o a un difetto tecnico dei beni, potrebbe evitare la responsabilità solidale.

## La posizione della giurisprudenza comunitaria

Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affrontato il tema della responsabilità solidale per il pagamento dell'IVA, sottolineando alcuni principi fondamentali. In particolare, ha chiarito che gli Stati membri possono prevedere tale responsabilità purché siano rispettati i principi di proporzionalità e certezza del diritto. Ciò significa che non possono essere imposti oneri insostenibili al cessionario e che devono essere garantite adeguate possibilità di difesa.

La Corte ha inoltre stabilito che le autorità fiscali possono basarsi su presunzioni, a condizione che queste non rendano eccessivamente difficile per il cessionario fornire la prova contraria. In altre parole, il cessionario deve sempre avere l'opportunità di dimostrare la propria buona fede e l'assenza di connessioni con l'inadempimento del cedente.

## Conclusioni

La responsabilità solidale del cessionario per il pagamento dell'IVA rappresenta un meccanismo efficace per combattere le frodi fiscali, ma comporta anche rischi significativi per chi opera in determinati settori. La chiave per evitare problemi risiede nella prevenzione: è essenziale che i cessionari siano consapevoli delle implicazioni normative e adottino tutte le misure necessarie per tutelarsi, come controlli accurati sui fornitori e una documentazione completa e trasparente delle operazioni.

www.studiopizzano.it

**© RIPRODUZIONE RISERVATA**